

CONVEGNO DI CASARSA DELLA DELIZIA DEL 23 OTTOBRE 2006

ORGANIZZATO DAL CONI PROVINCIALE DI PORDENONE

RELAZIONE

“GIUDICI E GIUSTIZIA SPORTIVA”

Avv. Giulia Bevilacqua
Vicolo delle Acque 2, 0434/27445 – 521807
33170 – PORDENONE

Avv. Andrea Canzian
Via Valvasone, 8, tel. 0434/868660
33072 – CASARSA della DELIZIA (PN)

Sommario:

1. - *Introduzione.*
2. – *Giustizia sportiva e diritti processuali.*
3. – *Il procedimento del Giudice sportivo ed il diritto alla difesa.*

Note Bibliografiche: relazione da “La Giustizia Sportiva – Analisi critica delle legge 17 ottobre 2003 n° 280” di Paolo Moro, Antonio De Silvestri, Enrico Cricetti Bernardi ed Enrico Lubrano – Experta Edizioni.

1. Introduzione.

L'estate appena trascorsa ha portato, dal punto di vista della Giustizia sportiva, ad una vera e propria *indigestione* di concetti, semplificati in forma di notizie ed offerti dai mass media come in un grande buffet da tavola.

Per la ben nota vicenda che ha coinvolto alcuni dei più grossi club della serie A calcistica, ormai tutti abbiamo stra-sentito una lunga serie di termini come: giudici sportivi federali, ricorsi, appelli, camere arbitrali, ecc.

Il rischio è proprio quello di essere stati travolti da una profonda serie di nozioni di diritto processuale sportivo, *pietanze giuridiche assai pesanti*, con la logica conseguenza di risvegliarsi con lo *stomaco inacidito* ed un gran mal di testa.

Con questa breve relazione cercheremo di dare un piccolo contributo all'ordine in materia, senza pretese di esaustività, ma come una sorta di *alca-seltzer* per digerire un po' di quanto propinatoci durante l'estate.

Speriamo da ciò di riprendere un po' di gusto per quanto lo sport ci può offrire.

Tanto più che non ci si può, in alcun modo, fermare di fronte ad una serie di illeciti e problematiche che riguardano una piccola parte "economica" del mondo del calcio. Soprattutto si tratta di scandali che coinvolgono realtà che poco o nulla hanno a che fare con l'attività quotidiana svolta dalle società della nostra provincia a favore dei giovani e della comunità.

2. Giustizia sportiva e diritti processuali.

Partiamo da un dato che appare ovvio, ma proprio per questo spesso viene sottovalutato. La competizione sportiva propone un confronto tra opposte forze, che intendono prevalere, ma per farlo devono rispettare una condotta controllata da un terzo, che giudica il rispetto delle regole del gioco.

Va inoltre considerato che, per applicare la *giustizia sportiva* è necessario che entrambe le parti “litiganti” appartengano ad una istituzione sportiva. Il caso ad esempio di un fornitore, che richieda il pagamento delle merci consegnate (magliette) ad una società sportiva, non potrà ovviamente essere regolato dai giudici sportivi, ma da quelli ordinari. In pratica una *controversia giuridica sportiva* è data dal contrasto tra le istituzioni dello sport (ad esempio una federazione) ed i soggetti associati alla stessa (per esempio un atleta tesserato).

Tre sono le principali caratteristiche della *giustizia sportiva*:

- 1) il fatto di risultare dalla **conflittualità** insita nella stessa attività sportiva;
- 2) le necessità di procedere all’emanazione delle decisioni con **assoluta urgenza**;
- 3) le liti giudiziarie nell’attività sportiva sono contraddistinte da una **larga imprevedibilità**, ciò significa che è assai difficile trovare delle norme specifiche da applicarsi al caso concreto, costringendo il giudice sportivo a proporsi dei criteri extra-legge di interpretazione della questione dibattuta.

Tutto ciò, però, non può che portare ad una serie di dubbi e problematiche riguardanti i cosiddetti *diritti processuali*: *diritto di azione*, *diritto alla difesa*, *diritto alla prova*, ecc.

La prima domanda che ci si pone è: “perché si deve sottostare al regolamento sportivo, quando questo appare ingiusto?”.

La risposta deriva dal fatto che la **natura della giustizia sportiva sia esclusivamente arbitrale**. Non nel senso che ci sia un arbitro con il fischietto in campo, ma nel fatto che si accetti la presenza di *quel arbitro* in virtù di una clausola contenuta nel cartellino (cd. Clausola compromissoria).

Quando si firma l'adesione ad una federazione e ad una società (sottoscrivendo per l'appunto il proprio cartellino – o facendolo sottoscrivere anche dall'esercente la potestà genitoriale), automaticamente ed in maniera volontaria si accettano le condizioni generali predisposte dai regolamenti delle federazioni e che prevedono l'impegno di tutti coloro che aderiscono alla federazione sportiva (cfr. art. 27 Statuto F.I.G.C.) di accettare “la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari” adottate dalla federazione di appartenenza “nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”.

Si tratta del cosiddetto **vincolo di giustizia** che consente di derogare alla richiesta di intervento di quello che altrimenti sarebbe il giudice ordinario, garantito dalla Costituzione.(art. 25 Cost.), e che viene qui sostituito dal **giudice sportivo**.

Da ciò deriva anche la famosa necessità di dover chiedere l'autorizzazione al consiglio federale del rispettivo sport, per poter promuovere azioni legali o interventi nei confronti degli altri affiliati, tesserati o della federazione stessa.

Attenzione, non bisogna però dimenticare una serie di “*limiti*” di potere di tale clausola compromissoria.

- 1) Il **vincolo di giustizia** ha carattere esclusivamente negoziale. Ciò significa che limita la propria efficacia solamente a coloro che sono tesserati. Chi è, od è divenuto (ad esempio con le dimissioni), estraneo all'ordinamento sportivo non può essere soggetto al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria. Così come resta esclusa la sua eventuale soggezione alla potestà disciplinare della federazione alla quale non appartiene più.
- 2) La peculiarità del tipo di clausola arbitrale sottoscritta in ambito sportivo (clausola per arbitrato irrituale), comporta come conseguenza che l'eventuale lodo emesso dagli arbitri non può essere soggetto ad omologazione da parte del tribunale ordinario, e quindi non si può darne esecuzione forzata ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile. In pratica non si può chiedere

all'ufficiale giudiziario, con l'ausilio della forza pubblica, di costringere un giocatore squalificato a stare fuori dal campo.

- 3) La giustizia sportiva si occupa in via esclusiva solo delle controversie tecniche e disciplinari (come espressamente confermato anche dalla legge 280 del 2003), che vengono considerate *irrilevanti* per l'ordinamento statale. Si tratta delle regole dello sport (forma degli attrezzi, dimensioni del campo, obblighi di età, categorie, modalità e turni delle squalifiche, ecc.) che non creano nessuna lesione delle posizioni tutelate dall'ordinamento giuridico generale; ne consegue che tali regole non possono in nessun modo essere impugnate e censurate dal giudice ordinario.
- 4) Il **vincolo di giustizia** è inefficace per le situazioni giuridiche indisponibili. In pratica non opera in caso di violazione di diritti personalissimi che, integrando un reato perseguibile d'ufficio, appaiono indisponibili e quindi non possono essere soggetti a soluzioni predisposte da un collegio arbitrale. Per esempio il fallo di gioco che provoca una lesione personale ad un avversario può costituire reato quando comporta una violazione volontaria delle regole del gioco. Pertanto in questo caso non sarà necessario chiedere l'autorizzazione alla federazione.

3. Il procedimento del Giudice sportivo ed il diritto alla difesa.

Come a molti ben noto, nella attività per così dire di giustizia “tecnica” la possibilità di reclamo ha carattere eccezionale ed è soggetta a preannuncio e termini di decadenza brevissimi. Questo deriva dalla necessità di rendere quanto prima definitivo, ed inattaccabile, il risultato delle gare.

Le regole del gioco, infatti, sono la condizione base di ammissione alla gara. Nel momento dell’iscrizione alla competizione, e implicitamente con l’ingresso in campo, perciò atleti e squadre accettano espressamente anche le regole stabilite preventivamente dalla federazione e, durante la gara, messe in pratica secondo le direttive dell’arbitro.

Tali regole sono inattaccabili, e in caso di loro inosservanza si possono subire sanzioni disciplinari immediate, che vanno dall’interruzione del gioco (con concessione di un vantaggio all’avversario), sino alla espulsione durante la gara dell’atleta e/o alla successiva squalifica.

Posto che appare evidente come, la possibilità di difesa si concreti nelle *proteste dei partecipanti*, essi si trovano però di fronte ad un arbitro (o ad un giudice di gara) che gode di un potere decisionale del tutto indipendente dalle contestazioni, e la sua scelta risulta altresì formulata con un potere discrezionale assoluto, anzi le proteste finiscono spesso a loro volta con l’essere autonomamente ed ulteriormente sanzionate.

Più complessa appare la questione che riguarda la compressione del diritto alla difesa nelle deliberazioni svolte dal Giudice sportivo.

In molti sport (penso al calcio o al basket), infatti, al giudice è data la possibilità di emanare provvedimenti di natura disciplinare senza ascoltare le parti interessate.

Si pone perciò il problema del diritto alla prova e del principio del contraddittorio. Oggi, nella maggior parte dei casi, i giudizi disciplinari vengono irrogati sulla base di dichiarazioni di “*testimoni*” o molto spesso di altri incolpati, redatte nei verbali dell’arbitro (nel caso della violazione di norme tecniche), oppure raccolte dal

responsabile dell'ufficio indagini della procura federale (nel caso di violazione di norme più propriamente disciplinari).

I referti arbitrali, soprattutto, vengono considerati fonte privilegiata di prova (ad esempio come previsto all'art. 31 del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.) dove si specifica che “i rapporti dell'arbitro, degli assistenti (dove ci sono! *ndr*), del quarto ufficiale di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno **piena prova circa il comportamento di tesserati** in occasione dello svolgimento delle gare”. Di recente ad essi si è aggiunta la cosiddetta *prova TV*.

In questo caso appare di tutta evidenza come il diritto alla difesa ed al contraddittorio, che può essere esplicito solo come “ricorso” (e quindi in secondo grado), appaia come del tutto inesistente, superando così il principio della non colpevolezza.

Ancora più problematico, secondo i principi costituzionali, appare poi il cosiddetto principio della **responsabilità oggettiva**, secondo il quale i dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società (art. 2 codice F.I.G.C.) sono ritenuti **anch'essi responsabili**, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alla società medesima.

Se dal punto di vista *professionale*, in qualità di avvocato, non posso che considerare tali procedimenti come contrari ai principi generali del diritto, dall'altro lato, l'attività di giudice sportivo svolta per la Federazione Italiana Pallacanestro, mi porta a proporre altre riflessioni.

Qualora si ritenessero di applicare i principi del contraddittorio, soprattutto rispetto alle squalifiche minime di primo grado (1 a 2 giornate), si rischierebbe inevitabilmente di bloccare l'attività sportiva, specialmente quella di base e dilettantistica.

L'esigenza di dover giudicare un fatto disciplinare, in una ipotesi in cui l'arbitro dovrebbe svolgere il ruolo dell'accusatore ed il giocatore o il dirigente quello del difensore, dando ad entrambi la possibilità, ed esempio, di poter portare testimoni o prove documentali a supporto delle proprie tesi, comporterebbe un lavoro di grande impegno, e di altrettanto evidente lentezza.

Paradossalmente si potrebbe discutere un paio di mesi per decidere se un atleta debba essere squalificato o meno un turno. Posto poi che, in attesa di giudizio, lo stesso dovrebbe poter legittimamente proseguire nella propria attività agonistica credo che nei finali di campionato rischieremmo di avere una lunga trafila di discussioni, magari anche prive di elementi probatori importanti, al solo fine di poter schierare il più possibile l'atleta nelle fasi decisive della stagione.

Nel contempo, poi, gli arbitri dovrebbero diventare fini giuristi per far valere le proprie decisioni, senza considerare il proliferare di immagini, fotografie e altri elementi probatori, raccolti nei modi più disparati fino nei più lontani campetti di periferia e d'oratorio.

Resta con ciò evidente come, le esigenze dello sport difficilmente si possano conciliare con i diritti, seppur costituzionalmente garantiti, del giusto processo.